

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-4048 del 14/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. VARIANTE SOSTANZIALE PER VARIAZIONE USO E AUMENTO DI PRELIEVO E PORTATA E NUOVO POZZO IN AGGIUNTA AL POZZO ESISTENTE E CAMBIO DI TITOLARITA' A CONCESSIONE ORDINARIA AD USO PROMISCOUO AGRICOLO, IN COMUNE DI ALFONSINE (RA). DITTA TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - PRATICA RAPP0037. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-4210 del 14/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno quattordici LUGLIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

## **Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna**

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. VARIANTE SOSTANZIALE PER VARIAZIONE USO E AUMENTO DI PRELIEVO E PORTATA E NUOVO POZZO IN AGGIUNTA AL POZZO ESISTENTE E CAMBIO DI TITOLARITA' A CONCESSIONE ORDINARIA AD USO PROMISCOUO AGRICOLO, IN COMUNE DI ALFONSINE (RA). DITTA TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - PRATICA RAPP0037.

### **LA DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in part. l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua

pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 25 luglio 2016 n.1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- le seguenti norme in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, Delibera Assemblea legislativa n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), DPCM 7 giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023 con il quale è stato approvato il Piano di Gestione Acque del distretto del fiume Po 2021-2027;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**DATO CONTO:**

- della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5681 del 05/11/2018 con cui è stata rilasciata alla Ditta Le Romagnole Soc. Coop. Agr. P. A. c.f. 00082850397 concessione ordinaria per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Alfonsine (RA) ad uso industriale ed igienico ed assimilati pratica RAPP0037;
- della domanda registrata n. PG/2024/782 del 03/01/2024 con cui la Ditta Le Romagnole Soc. Coop. Agr. P. A., c.f. 00082850397 ha richiesto variante sostanziale (per variazione uso e aumento di prelievo e portata e nuovo pozzo in aggiunta al pozzo esistente) alla suddetta concessione;
- della domanda registrata n. PG/2024/29366 del 15/02/2024 con cui la Ditta TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, c.f. 00072240393 ha richiesto cambio di titolarità (variante non sostanziale) alla suddetta concessione;
- che ai sensi di quanto previsto dalla DGR n.1994 del 29 dicembre 2006, la richiesta è riconducibile all'uso promiscuo agricolo;
- che la variazione di denominazione intervenuta è dovuta a fusione per incorporazione e attribuzione della titolarità della concessione in oggetto alla TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA;
- che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione e che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni, delle spese istruttorie e del deposito cauzionale;

**CONSIDERATO** che la domanda è sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi degli artt. 6 e 31 del R.R. n. 41/2001;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 59 del 28/02/2024 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

**PRESO ATTO** degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 30/06/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che ricade nel corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore Codice: 2700ER-DQ2-PACI Acquifero Pianura Alluvionale - acquifero confinato inferiore, per cui:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- Provincia di Ravenna, nota n. PG/2024/37535 del 27/02/2024;

**ACCERTATO** che trattandosi di un uso promiscuo agricolo per lavaggio di vasi vinari, vasche e serbatoi, nella pulizia delle superfici pavimentate e delle attrezzature in dotazione allo stabilimento, nelle torri di evaporazione delle centrali dei frigo, oltre che per il riempimento delle cassette dei WC; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 40.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1195/2016;

**PRECISATO:**

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 27/08/2024, da questi acquisita al prot. nr PR\_RAUTG\_Ingresso\_0061808\_20240827;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al PG/2024/190864 del 22/10/2024 la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, relativamente a tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

**CONSIDERATA** la determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-2065 del 10/04/2024 con cui è stata autorizzata la perforazione di un nuovo pozzo in comune di Alfonsine, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 100 mappale 125, della profondità massima di 250 metri e diametro massimo di 200 mm, per l'uso promiscuo agricolo;

**PRESO ATTO** della nota PG/2025/111800 del 20/06/2025 con la quale è stata comunicata, la data di ultimazione dei lavori e l'esito della ricerca da cui risulta che il pozzo raggiunge una profondità di 168 m e diametro esterno di 125 mm, quindi nel rispetto delle condizioni prescrittive della autorizzazione alla perforazione;

**DATO CONTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso promiscuo agricolo sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99 e s.m.i;

**ACCERTATO** che:

- la Ditta ha versato le spese istruttorie di euro 230 e il canone per l'anno 2025;
- la Ditta Le Romagnole Soc. Coop. Agr. P.A. c.f. 00082850397 ha versato, a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 1.778,60 in data 14/12/2005 e l'integrazione pari a euro 309,64 in data 20/07/2018 e che, ai sensi dell'articolo 28 del R.R.41/2001;
- di tale somma euro 250 possono essere mantenuti come deposito cauzionale a favore di TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, c.f. 00072240393, in quanto trattasi di fusione per incorporazione;
- la restante somma pari ad euro 1.838,24 può quindi essere restituita a TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA;

**RITENUTO CHE** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante della concessione con le prescrizioni di cui al presente dispositivo e alla restituzione all'avente diritto del deposito cauzionale a suo tempo versato;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

## **DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di variare fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA c.f. 00072240393 la concessione con variante sostanziale per variazione uso e aumento di prelievo e portata e nuovo pozzo in aggiunta al pozzo esistente e cambio di titolarità per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, pratica RAPPAA0037 esercitato mediante due pozzi in comune di Alfonsine con le seguenti caratteristiche:

Pozzo 1 (esistente)

- codice risorsa RAA4988, Foglio 100 mapp 125;
- coordinate UTM RER X:740.948 Y: 933.363;
- profondità m 225,80 e diametro del pozzo pari a mm 100;
- utilizzo della risorsa ad uso promiscuo agricolo;
- portata massima di esercizio l/s 5,00;
- volume complessivo pari a mc/annui 10.000;

Pozzo 2 (nuovo)

- codice risorsa RAA146818, Foglio 100 mapp 125;
- coordinate UTM RER X:740.951 Y: 933.354;
- profondità m 168 e diametro del pozzo pari a mm 125;
- utilizzo della risorsa ad uso promiscuo agricolo;
- portata massima di esercizio l/s 5,00;
- volume complessivo pari a mc/annui 30.000;
- **portata massima complessiva dai due pozzi l/s 10,00;**
- **volume complessivo di prelievo dai due pozzi mc/annui 40.000;**

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 03/07/2025 (PG/2025/120954 del 04/07/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite che sostituisce quello precedentemente approvato;
4. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in euro 193,52;
5. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250;
6. di restituire la parte di deposito cauzionale versata in eccesso pari a euro 1.838,24 alla Ditta TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA c.f. 00072240393;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. si dà atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;

11. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario e alla Regione Emilia-Romagna al fine della restituzione del deposito cauzionale;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
15. che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
16. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(atto firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua sotterranea per uso promiscuo agricolo rilasciata alla Ditta TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, c.f. 00072240393 Pratica RAPPA0037.

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore Codice: 2700ER-DQ2-PACI Acquifero Pianura Alluvionale - acquifero confinato inferiore, avviene mediante due pozzi ubicati in comune di Alfonsine (RA) avente le seguenti caratteristiche:

Pozzo 1 (esistente)

- codice risorsa RAA4988, Foglio 100 mapp 125;
- coordinate UTM RER X:740.948 Y: 933.363;
- profondità m 225,80 e diametro del pozzo pari a mm 100;

Pozzo 2 (nuovo)

- codice risorsa RAA146818, Foglio 100 mapp 125;
- coordinate UTM RER X:740.951 Y: 933.354;
- profondità m 168 e diametro del pozzo pari a mm 125.

**ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso promiscuo agricolo per lavaggio di vasi vinari, vasche e serbatoi, nella pulizia delle superfici pavimentate e delle attrezzature in dotazione allo stabilimento, nelle torri di evaporazione delle centrali dei frigo, oltre che per il riempimento delle cassette dei WC e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

Pozzo 1 (esistente)

- portata massima di esercizio l/s 5,00;

- volume complessivo pari a mc/annui 10.000;

Pozzo 2 (nuovo)

- portata massima di esercizio l/s 5,00;

- volume complessivo pari a mc/annui 30.000;

**- portata massima complessiva dai due pozzi l/s 10,00;**

**- volume complessivo di prelievo dai due pozzi mc/annui 40.000.**

### **ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

### **ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2034.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

## **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a mantenere installato per il pozzo esistente e ad installare per il nuovo pozzo idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all' Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al

personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata, comunicato stampa, affissione all'Albo Pretorio dei Comuni, avviso alle Associazioni di Categoria o avviso su portale Web, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

#### **ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**